





Offrite ai vostri collaboratori la previdenza professionale ottimale

Scoprite i fatti salienti sull'assicurazione infortuni
obbligatoria e i suoi complementi, sull'assicurazione
collettiva di indennità giornaliera di malattia e sulla
cassa pensioni LPP.

Edizione 2018

Indice

Il sistema di previdenza in Svizzera	3
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF	4
Il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni	6
L'obbligo di pagamento del salario in caso d'incapacità lavorativa in seguito a malattia	8
Indennità in caso di maternità	9
L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia	10
LPP – la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e in caso d'invalidità	12
In che misura coprono i tre pilastri?	14

Il sistema di previdenza in Svizzera


Regolamentazione nella Costituzione federale

Dal 1972 è stato ancorato nella Costituzione federale il principio secondo cui in Svizzera la previdenza dev'essere basata su tre pilastri. Mentre con il primo pilastro, costituito dall'AVS/AI e dalla «IPG», dev'essere garantito a tutta la popolazione il minimo vitale, con la previdenza professionale – secondo pilastro (LPP/LAINF) – sono assicurati obbligatoriamente soltanto i lavoratori dipendenti. La previdenza professionale deve integrare la previdenza statale e garantire, dopo il pensionamento, la continuazione di un tenore di vita abituale. Molti lavoratori sono tuttavia assicurati solo per il minimo obbligatorio LPP.

Per le persone con attività lucrativa indipendente non sussiste, nella maggior parte dei casi, l'obbligatorietà della LPP.

Il terzo pilastro può essere costituito da chiunque, individualmente, e serve da complemento alla copertura del fabbisogno previdenziale individuale. Il cosiddetto pilastro 3a dà la possibilità al lavoratore dipendente e all'indipendente di detrarre dal fisco l'importo pagato per questo tipo di previdenza (previdenza vincolata).

Il sistema dei 3 pilastri



L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF

Dal 1° gennaio 1984, devono essere assicurati in Svizzera tutti i lavoratori dipendenti contro le conseguenze degli infortuni. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) fissa l'estensione delle prestazioni dell'assicurazione in modo da non lasciare nessun margine di manovra per modificare la copertura assicurativa.

Alcuni principi importanti della LAINF:

Persone assicurate obbligatoriamente

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti devono essere, per principio, assicurati obbligatoriamente contro le conseguenze degli infortuni professionali. I lavoratori e le lavoratrici che lavorano più di otto ore la settimana presso un datore di lavoro sono assicurati anche durante il tempo libero, per i cosiddetti infortuni non professionali.

Assicurazione facoltativa

Le persone con attività lucrativa indipendente, i membri della famiglia che collaborano nell'azienda, senza percepire un salario in contanti, si possono assicurare facoltativamente. Per i lavoratori indipendenti la Mobiliare offre soluzioni individuali e combinate nel settore delle assicurazioni infortuni, malattia e incapacità di guadagno.

Prestazioni assicurate

Distinguiamo tra le prestazioni di cura/rimborso spese e le prestazioni in denaro. Sono considerate in particolare prestazioni di cura le spese mediche, farmaceutiche, di degenza ospedaliera, le spese di trasporto e di salvataggio. Consideriamo prestazioni in denaro la compensazione della perdita dello stipendio in seguito a un infortunio, con un'incapacità lucrativa temporanea, o persino con un'invalidità. Rientrano, tra l'altro, in queste prestazioni l'indennità giornaliera, la rendita d'invalidità, le prestazioni per i superstiti.


Somma di salario assicurata

I contributi dell'assicurazione e le prestazioni in denaro vengono forniti in base alla somma del salario AVS, tenendo conto del limite fissato dal Consiglio federale: al momento, la somma di salario massima è di 148 200 CHF l'anno (situazione 2018).


Premi

Le aziende vengono raggruppate secondo il genere d'esercizio e attribuite a una classe di tariffa. Gli oneri per l'assicurazione infortuni professionali vanno a carico del datore di lavoro, quelli per l'assicurazione infortuni non professionali possono essere dedotti direttamente dal salario assicurato del lavoratore.

Prestazioni per dipendenti in caso d'incapacità al lavoro temporanea o d'incapacità lucrativa permanente in seguito a infortunio



Prestazioni per dipendenti per decesso in seguito a infortunio



Il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF è un'assicurazione sociale. Essa deve offrire a tutti i lavoratori un'adeguata protezione di base per tutti. Questa protezione di base presenta tuttavia delle lacune ed è quindi insufficiente per molte aziende. Si pensi al servizio esterno di una ditta che svolge la propria attività anche con viaggi all'estero oppure alla parte di salario eccedente il massimo LAINF, che non è assicurato.

Possibilità individuali

Con il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni della Mobiliare potete colmare le lacune della LAINF, secondo i vostri desideri. È pure possibile diversificare le singole prestazioni per le diverse cerchie di persone all'interno dell'azienda. È il caso, per esempio, dei contratti collettivi di lavoro, che non prevedono le stesse prestazioni per tutti i lavoratori dipendenti.

Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese

Con l'assicurazione prestazioni sanitarie vengono assunte illimitatamente le spese di degenza ospedaliera nel reparto privato o semiprivato, sia in Svizzera sia all'estero. Oltre a ciò, sono inoltre ampiamente assicurate le prestazioni per le azioni di salvataggio e di ricerca, come pure le spese per il trasporto dall'estero.

Indennità giornaliera

Nell'ambito del salario LAINF, ma anche per la parte che eccede il salario massimo LAINF, esiste la possibilità di coprire la perdita di salario fino al 100% in caso d'infortunio.

Prestazioni pensionistiche

A seconda delle necessità possono essere assicurate anche le prestazioni di rendita in caso di invalidità o morte per la parte di salario che supera il massimo LAINF.


Fabbisogno di capitale in caso d'invalidità e di decesso

Le prestazioni della LAINF, in caso d'invalidità e per i superstiti, vengono versate sotto forma di rendite. Una prestazione in capitale, se si verifica uno di questi casi sfortunati, può quindi costituire un prezioso sostegno finanziario. Pensate ai costi che subito subentrano, ad esempio, per lavori di trasformazione in un'abitazione. Inoltre, il capitale d'integrità fisica è versato indipendentemente dalla perdita lucrativa, per cui esso viene pagato anche se non esiste un'incapacità lucrativa.


Copertura della differenza LAINF e conseguenze di infortuni precedenti

Le riduzioni delle prestazioni o le prestazioni rifiutate a causa di colpa grave nonché le ricadute o i postumi di precedenti infortuni, non assicurati secondo la LAINF, possono essere assicurati come complemento.

Possibilità d'estensione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF in caso d'incapacità lavorativa o lucrativa in seguito a infortunio



...e in caso di decesso in seguito a infortunio



L'obbligo di pagamento del salario in caso d'incapacità lavorativa in seguito a malattia

Continuazione del pagamento del salario

Il Codice delle obbligazioni (CO) obbliga il datore di lavoro a continuare a pagare il salario al lavoratore, se quest'ultimo, in seguito a infortunio, malattia o adempimento di obblighi legali, non può fornire delle prestazioni lavorative. Circa la durata della continuazione del pagamento del salario il CO è poco esplicito:

al minimo durante tre settimane, dev'essere pagato il salario nel primo anno lavorativo. Se il rapporto di lavoro si protrae più a lungo, anche l'obbligo di continuare a pagare il salario si estende di conseguenza. Esattamente in che misura, viene stabilito nelle diverse scale, quantunque in Svizzera la cosiddetta «Scala bernese» viene applicata in prevalenza.

Obbligo legale di pagamento del salario secondo Scala bernese

Durata dell'impiego	Durata dell'obbligo di pagamento del salario giorni								
	21	28	30	42	60	90	120	150	180
fino a 6 mesi	[Area shaded from 0 to 21 days]								
fino a 9 mesi	[Area shaded from 0 to 21 days]								
fino a 12 mesi	[Area shaded from 0 to 21 days]								
1-2 anni	[Area shaded from 0 to 28 days]								
3-4 anni	[Area shaded from 0 to 30 days]								
5-9 anni	[Area shaded from 0 to 42 days]								
10-14 anni	[Area shaded from 0 to 60 days]								
15-19 anni	[Area shaded from 0 to 90 days]								
20-25 anni	[Area shaded from 0 to 120 days]								

Indennità in caso di maternità

L'indennità di maternità è parte integrante della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). La regolamentazione incorporata nella LIPG ha per oggetto il finanziamento di un'indennità di salario per le madri dopo la nascita del loro figlio.

Donne aventi diritto

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che al momento della nascita del figlio sono dipendenti salariate o lavoratrici indipendenti che collaborano nell'azienda di famiglia percependo un salario in contanti.

Requisiti per il diritto all'indennità

Hanno diritto all'indennità di maternità le donne che negli ultimi nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio erano soggette all'obbligo assicurativo dell'AVS. Le aventi diritto devono avere inoltre esercitato durante tale periodo un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Importo e durata dell'indennità

L'indennità di maternità viene corrisposta come indennità giornaliera per una durata massima di 14 settimane e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, al massimo tuttavia 196 CHF al giorno. Il diritto ha inizio il giorno del parto e si estingue se la madre riprende parzialmente o integralmente la sua attività lucrativa prima della scadenza delle 14 settimane.

Per l'indennità di maternità si tratta di disposizioni minime. Prestazioni superiori a quanto previsto (indennità giornaliera più elevata, durata più lunga del beneficio) possono continuare ad essere concordate mediante un contratto collettivo di lavoro (CCL) o stabilite in disposizioni speciali di diritto pubblico (p.es. assicurazione maternità cantonale, etc.). Regolamentazioni già esistenti restano in vigore nella misura in cui queste prevedano prestazioni oltre l'indennità di maternità secondo la LIPG.

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Obbligo di continuazione del pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia

Un'assicurazione per l'indennità giornaliera della Mobiliare è certamente una buona cosa. Non solo perché essa libera il datore di lavoro dall'onere difficilmente calcolabile di dover continuare a pagare il salario anche in caso di infortunio o malattia del dipendente. Ma essa dà altresì la certezza al lavoratore che, per quanto concerne il suo piano previdenziale, non deve confrontarsi con delle componenti imponderabili.

Coordinazione con la cassa pensione

Con un'assicurazione indennità giornaliera coordinata con la LPP offriamo al datore di lavoro una soluzione che, in caso d'incapacità lavorativa di lunga durata dovuta a malattia dei suoi dipendenti, copre almeno l'80% del salario AVS durante due anni.

Questa variante consente di differire la rendita d'invalidità della cassa pensione di due anni. In questo modo anche le prestazioni sia di breve sia di lunga durata possono essere ottimamente armonizzate tra loro. Che poi ciò abbia quale conseguenza anche una riduzione del premio di rischio della cassa pensione non può che rallegrare.

L'assicurazione di maternità a complemento dell'IPG

Per colmare le possibili lacune a cui si fa riferimento a pagina 9 in caso di continuazione del versamento del salario per le dipendenti, raccomandiamo l'inclusione di un complemento indennità di maternità: viene corrisposta a integrazione dell'indennità maternità. La soluzione ideale è quella di prolungare la durata delle prestazioni da 14 a 16 settimane o aumentare le prestazioni al 100% del reddito di lavoro medio conseguito prima della nascita.


Contratti collettivi di lavoro

Diversi contratti collettivi di lavoro (CCL) contengono delle regolamentazioni dettagliate su come dev'essere assicurato il lavoratore dipendente e in che modo devono essere ripartiti i premi assicurativi. Queste disposizioni devono essere osservate scrupolosamente. La Mobiliare vi sottopone volentieri una proposta per un'assicurazione di indennità giornaliera fatta su misura. Chiedete in proposito un'offerta senza impegno.

Lavoratori indipendenti

Per i lavoratori indipendenti, i membri della famiglia che lavorano senza salario in contanti è possibile stipulare un'assicurazione separata. Per i lavoratori indipendenti la Mobiliare offre soluzioni individuali e combinate nel settore delle assicurazioni infortuni, malattia e incapacità di guadagno. I membri della famiglia che percepiscono un salario ordinario sono considerati dipendenti.

Soluzione per indennità giornaliera coordinata con LPP in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia



LPP – la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e in caso d'invalidità

Dal 1° gennaio 1985 devono essere assicurati in Svizzera tutti gli impiegati, in conformità della legge federale sulla previdenza professionale (LPP). La LPP fissa le prestazioni minime, che devono essere rispettate dalla cassa pensione dell'impresa. Contrariamente alla LAINF, la LPP lascia molto spazio di manovra all'istituto di previdenza (comunemente denominata «Cassa pensione») circa l'offerta delle prestazioni, il cui diritto subentra in caso di malattia. In caso d'infortuni la LPP ha unicamente carattere sussidiario rispetto alle prestazioni secondo la LAINF.

Persone assicurate obbligatoriamente

Tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo AVS vanno assicurati, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età, contro i rischi d'invalidità e decesso, nella misura in cui dispongano di un reddito annuo superiore a 21150 CHF (soglia d'entrata, stato 2018). A partire dal 1° gennaio susseguente il compimento del 24° anno d'età inizia pure l'assicurazione di risparmio di vecchiaia.

Persone assicurate facoltativamente

Le persone con attività lucrativa indipendente hanno la possibilità di assicurarsi facoltativamente.

Prestazioni assicurate

Le prestazioni di vecchiaia si basano su un processo di risparmio che dura fino al raggiungimento del 65° anno d'età (donne 64). Con il capitale risparmiato viene finanziata la rendita di vecchiaia. All'età del pensionamento gli assicurati possono ritirare almeno un quarto del loro

avere di vecchiaia, sotto forma di capitale, e ricevere il resto sotto forma di rendita. L'istituto di previdenza dev'essere tuttavia informato preventivamente. Il regolamento indica il termine da osservare.

In un caso di decesso, i superstiti ricevono una rendita. Noi conosciamo la rendita per coniugi e la rendita per orfani. Se dal matrimonio non è nato alcun figlio, la rendita per coniugi viene versata solo se

- il coniuge superstite è responsabile del mantenimento di un figlio(a) o
- ha già compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi requisiti, ha diritto solo ad una compensazione una tantum pari a tre rendite annuali.

A determinate condizioni, l'istituto di previdenza può accettare anche altre persone come beneficiarie.

In caso di decesso del/la suo/a convivente, il/la convivente registrato/a, giuridicamente è assimilato/a al vedovo o alla vedova. I figli superstiti ricevono una rendita per orfani.

In caso d'esistenza di un'invalidità (nel senso dell'AI statale), in seguito a infortunio o malattia, la cassa pensione versa una rendita d'invalidità. Se per un infortunio è competente l'assicurazione legale contro gli infortuni, le prestazioni di quest'ultima vengono versate per prime.

I figli dell'avente diritto ricevono una rendita d'invalidità per figli.



In che misura coprono i tre pilastri?

Il compito dei tre pilastri è quello di far fronte alle conseguenze economiche di infortuni e malattie. Le prestazioni assicurate dalle assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori dipendenti, quali AVS/AI, LPP e LAINF, sono tuttavia limitate. È il caso, ad esempio, del reddito annuo suscettibile d'influenzare le rendite AVS e AI, il cui importo è limitato a 84 600 CHF (stato 2018), come pure, sono limitati i redditi assicurati e determinanti per il calcolo delle rendite della previdenza professionale LPP e della LAINF. Ne consegue che, specialmente per quanto concerne i salari al di sopra di questi limiti (limiti delle assicurazioni sociali), si riscontrano delle lacune relativamente alle prestazioni delle assicurazioni sociali. Riassumendo, si può quindi affermare che più un reddito è superiore a questo limite imposto dall'assicurazione sociale maggiore è la parte di reddito non assicurata. Ne risultano pertanto


delle lacune nelle prestazioni, le quali possono ripercuotersi negativamente sulla situazione dei lavoratori e dei loro superstiti. Inoltre, si può constatare che le prestazioni risultano migliori in caso d'infortunio che in caso di malattia, quando questi eventi provocano un'incapacità lavorativa. Il grafico di questa pagina illustra questa situazione.

Soluzioni

Con le spiegazioni riportate nelle pagine precedenti desideriamo attirare la vostra attenzione sulle lacune assicurative e sulle loro possibili soluzioni. Per altre informazioni e per una consulenza completa siamo volentieri a vostra disposizione. Rivolgetevi al vostro consulente d'assicurazione della Mobiliare, oppure all'agenzia generale più vicina.

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Base: persona con capacità lavorativa, sposata, cassa pensione secondo la LPP



Importi limite attuali

Importi validi dal 1° gennaio 2018 (in CHF):

Importi 2018

AVS/AI

Salario massimo assicurato	84 600
Rendita di vecchiaia/d'invalidità minima	14 100
Rendita di vecchiaia/d'invalidità massima	28 200
Rendita di vecchiaia/d'invalidità massima (per coppie e conviventi registrati)	42 300
Rendita d'orfani/fanciulli massima (padre e madre insieme)	16 920

LPP

Salario annuo massimo determinante prima della deduzione di coordinamento	84 600
Deduzione di coordinamento	24 675
Salario massimo assicurato	59 925
Salario minimo per l'assoggettamento all'ass. obblig. (soglia d'accesso)	21 150
Salario minimo assicurato	3 525

Tabella dei bonifici di vecchiaia

	7%	10%	15%	18%
Età uomini	25-34	35-44	45-54	55-65
Età donne	25-34	35-44	45-54	55-64

Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF

Salario massimo assicurato	148 200
----------------------------	---------

3e pilastro

Nell'ambito della previdenza vincolata (3a) gli importi seguenti sono deducibili dal reddito imponibile

• attività lucrativa con cassa pensione	6 768
• attività lucrativa senza cassa pensione fino al 20% del reddito annuale, al massimo tuttavia	33 840

Indennità di maternità (LAPG)

Salario massimo assicurato: 98 giorni a 196 CHF	19 208
---	--------